

TI_GERICHTE 34.2015.12 vom 13. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2015.12_d20040513

FR: TI_GERICHTE 34.2015.12 du 13 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 34.2015.12 del 13 maggio 2004

Regeste

Istituto di previdenza chiamato a versare una rendita di invalidità ad un assicurato.
Differimento del versamento della prestazione sino alla cessazione del diritto al salario intero o del pagamento delle indennità giornaliere dell'assicuratore malattia

Erwägungen

E. 1

p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva alla persona obbligata materialmente. In proposito va rilevato anche che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso infatti le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell'ammissibilità processuale dell'azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere. L'attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l'azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell'obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata). Nella fattispecie, litigiosa è sostanzialmente la data di versamento della rendita d'invalidità della previdenza professionale da erogarsi - incontestatamente - a PI 1, già dipendente del Comune di _____, così come l'obbligo di quest'ultimo di assumersi i contributi previdenziali per l'ex dipendente dal 1. ottobre 2013 al

E. 3

Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e art. 65 della Legge federale sull'assicurazione militare (riduzione delle prestazioni assicurative per colpa grave del dipendente)." In concreto, dagli atti risulta che PI 1, assente per malattia al 100% dal 4 marzo 2013, ha inizialmente percepito lo stipendio intero fino al mese di marzo 2014 compreso (XI, doc. U 23 e 24). Sulla base del citato art. 58 ROD, in caso di malattia il dipendente ha infatti diritto allo stipendio intero per un periodo di 720

giorni, ritenuto tuttavia che tale diritto “ decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI” . In applicazione di tale normativa il Comune attore, non appena informato dell’attribuzione della rendita intera di invalidità a far tempo dal 1. ottobre 2013, mediante comunicazione dell’Ufficio AI del 27 marzo 2014, ha interrotto l’erogazione del salario. Tale agire non appare censurabile. A ragione infatti l’attore ritiene che l’obbligo di versare al dipendente l’intero stipendio (art. 58 ROD) è decaduto dal 1. ottobre 2013, con l’avvenuta attribuzione retroattiva della rendita d’invalidità da parte dell’AI. In effetti, l’art. 58 ROD non garantisce il diritto allo stipendio per 720 giorni in modo assoluto e incondizionatamente, ma fa dipendere - peraltro del tutto legittimamente - il versamento dello stesso dal mancato versamento di un’eventuale rendita AI. Presuppone quindi implicitamente che il dipendente rimanga in carica, considerato come, per la citata normativa comunale applicabile (art. 68 ROD), l’invalidità comporta la fine del rapporto di impiego. Tale normativa non assicura quindi al dipendente di rimanere in carica sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade e non impedisce pertanto che egli venga pensionato per invalidità prima che siano trascorsi 720 giorni di assenza (cfr. STCA del 12 settembre 2001 in re S.A., consid. 4, relativo all’art. 23 Lstip, per analogia), ciò che è accaduto nel caso di specie. Il Comune di _____ non era dunque tenuto a versare lo stipendio dopo il 30 settembre 2013, data a partire dalla quale il dipendente è stato retroattivamente riconosciuto completamente invalido dall’AI e messo al beneficio della rendita intera di invalidità (doc. D). In proposito è bene precisare che, come detto, inizialmente il Comune ha pagato il salario completo al suo dipendente a far tempo dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa per malattia (dal marzo 2013), venendo a sua volta risarcito, dal 5 aprile 2013 (ossia dopo la decorrenza del termine di attesa contrattuale) e nella misura del 90%, del salario versato dall’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia _____ (doc. A e B; cfr. anche doc. XI/U; cfr. in seguito al consid. 2.11.2). Presa conoscenza della decisione dell’Ufficio AI di concessione della rendita intera dal 1. ottobre 2013, il Comune ha provveduto immediatamente a interrompere il pagamento del salario e la _____ ha (parzialmente) recuperato, nell’ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI, le indennità versate dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 mediante incasso delle rendite assegnate per quel periodo all’assicurato (doc. E, doc. 16). Per il periodo dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 l’Ufficio AI ha quindi rimborsato retroattivamente l’assicurazione perdita di guadagno _____, che ne aveva fatto richiesta, mediante versamento delle rendite di invalidità attribuite all’assicurato. Ne discende quindi che i versamenti di salario ricevuti dal dipendente per il periodo in questione, effettuati prima del riconoscimento della rendita di invalidità dell’AI, non sono stati formalmente chiesti in restituzione all’assicurato, ma sono stati in buona misura compensati dal mancato percepimento della rendita AI maturata, la quale è stata versata all’assicurazione _____ che ha risarcito il Comune con il pagamento delle indennità giornaliere contrattuali. 2.11. Esaurito quindi il 30 settembre 2013 il diritto allo stipendio integrale secondo l’art. 58 ROD, per avvenuto riconoscimento della rendita AI, litigioso è il quesito di sapere se da questa data l’Ipct sia tenuto a versare la rendita della previdenza professionale. Ora, premesso che l’istituto convenuto non contesta il diritto alla rendita di invalidità, il quale, di principio, in applicazione degli art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 29 LAI e l’art. 19 cpv. 1 Ripct, è insorto il 1. ottobre 2013, analogamente a quello dell’AI, si pone cioè il quesito del differimento del versamento della medesima prestazione. Come detto il Ripct, prevede la possibilità di differire il versamento della pensione di invalidità, conformemente all’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della

giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliera. 2.11.1. Per quanto riguarda la possibilità di differire la rendita a PI 1 a motivo del versamento del salario pieno, la stessa va negata, considerata la legittima interruzione del versamento del salario pieno, formalmente a far tempo dal 1. aprile 2014, ossia non appena avuto conoscenza della concessione della rendita AI, materialmente tuttavia già a far tempo dal 1. ottobre 2013, considerato come per il periodo dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 l'assicurazione _____ – che aveva provveduto ad indennizzare il Comune del 90% dei salari versati – ha, come detto, proceduto a chiedere all'UAI, ottenendolo, il rimborso dell'importo versato nei mesi da ottobre 2013 a marzo 2014 (fr. 2'374.-- ca mensili pari al 90% del guadagno assicurato, doc. U19, 20) nell'ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI (cfr. doc. E). Ora, se è vero che per tale periodo il saldo è comunque favorevole all'assicurato (il quale ha percepito salari netti di ca fr. 2'000.-- mensili nel periodo dall'ottobre 2013 al marzo 2014 a fronte di un mancato introito dall'AI di fr. 4'680.-- bonificato all'assicurazione perdita di guadagno (doc. 16, U24, U18, U20 e U24), l'avvenuto rimborso da parte dell'AI a favore della _____ fa comunque in modo che PI 1, nel periodo in oggetto, non abbia ricevuto il salario pieno, come invece prescrivono gli art. 26 LPP e l'art. 19 Ripct. 2.11.2. Per quanto concerne il differimento del diritto a prestazioni d'invalidità nell'evenienza del versamento all'assicurato di indennità giornaliera, la stessa, come anticipato sopra, è data per il disciplinamento legale (art. 26 OPP2) se l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliera dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e se le stesse sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Come anticipato, la normativa dell'Ipct stabilisce che il medesimo ha la possibilità di differire il pagamento della rendita di invalidità conformemente all'art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliera. Di fatto quindi il legislatore cantonale ha voluto equiparare colui che riceve indennità giornaliera a colui che percepisce un salario. Nella fattispecie, giusta l'art. 57 ROD, il Comune assicura tutti i dipendenti contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o malattia. I premi sono a carico del Comune (ad eccezione di quello relativo all'assicurazione contro gli infortuni non professionali che è a carico del dipendente; doc. R). Il Comune di _____ ha stipulato con la _____ un contratto collettivo d'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia di tutto il personale comunale, sottoposto alla LCA (doc. XI). Tale accordo, con effetto dal 1. gennaio 2010, contempla una copertura in coordinazione alla LPP che prevede il versamento di 730 indennità giornaliera al massimo, con deduzione del termine di attesa di 30 giorni (cfr. XI). L'indennità giornaliera versata al comune è del 90% del salario AVS (doc. XI, U1-2). Le disposizioni particolari contenute nell'Allegato alla polizza n. _____ dell'8 gennaio 2013 conclusa tra tale compagnia assicurativa e il Comune di _____ prevedono tuttavia: Durata delle prestazioni – diritto quadro alle indennità giornaliera In caso di malattia le indennità giornaliera vengono corrisposte per un periodo di 730 giorni. In deroga all'art. 8.4.3. delle CGA, il diritto alle prestazioni decade al momento del riconoscimento di un'eventuale rendita AI (art. 58 Regolamento organico dei dipendenti) (doc. T). Ora, dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurazione in parola ha riconosciuto al Comune di _____, per il caso del dipendente PI 1, inabile al lavoro dal 4 marzo 2013, il versamento di indennità giornaliera pari al 90% del salario AVS per il periodo dal 5 aprile 2013. La stessa ha quindi interrotto il versamento delle indennità giornaliera a favore del

Comune con effetto dal 1. aprile 2014, con l'avvenuta comunicazione della concessione della rendita d'invalidità a favore del dipendente comunale. Inoltre, considerato come per la disposizione contrattuale particolare appena menzionata le indennità giornaliere cessavano di essere dovute al momento del riconoscimento di una rendita AI, la _____ ha pure proceduto a postulare, come detto, all'Ufficio AI il rimborso dell'importo versato nei mesi da ottobre 2013 a marzo 2014 nell'ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI. Ne discende che malgrado le disposizioni dell'istituto di previdenza convenuto prevedano espressamente la possibilità di differire il pagamento della rendita d'invalidità conformemente agli art. 26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP2 non solo in caso di pagamento di salario, ma anche in quello di versamento di indennità giornaliera (cfr. consid. 2.6.), il preteso diritto al differimento dell'erogazione della rendita d'invalidità a PI 1 non può essere ammesso nemmeno con riferimento alle indennità giornaliere versate dalla _____ in quanto le stesse di fatto non sono state attribuite per il periodo successivo all'ottobre 2013, giacché oggetto di rimborso mediante versamento della rendita AI. E questo a prescindere dal fatto che l'assicurazione in parola ha il carattere di una riassicurazione stipulata a copertura del rischio pagamento salario che grava sul datore di lavoro in caso di malattia dei dipendenti. L'indennità giornaliera viene in effetti versata al Comune, nella sua qualità di contraente del contratto, conformemente alle condizioni generali al contratto che prevedono anche la possibilità per l'assicuratore di compensare prestazioni scadute con crediti vantati nei confronti del contraente (cfr. le Condizioni generali di assicurazione di _____ per i contratti di Assicurazione contro la perdita di guadagno (LCA) scaricabili su _____). Il contraente e datore di lavoro ha poi la facoltà o di riversare alla persona assicurata (ossia il dipendente) le indennità giornaliere oppure, come nel caso concreto, di trattenerle a (parziale) compensazione del salario intero versato alla persona inabile al lavoro. Date queste circostanze, può tuttavia restare aperto il quesito di sapere se tale assicurazione possa essere considerata un'assicurazione ai sensi dell'art. 26 OPP2, considerato come in ogni modo conformemente alla disposizione particolare citata, anche la _____ ha cessato le proprie prestazioni a favore del contraente retroattivamente con effetto a decorrere dalla data di decorrenza della rendita AI.

2.11.3. Ne discende che l'Ipct non può differire il versamento della rendita d'invalidità della previdenza professionale, dovuta unitamente alla rendita AI, in quanto nel periodo successivo al 1. ottobre 2013 l'assicurato non ha percepito il salario intero né indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ammontanti almeno all'80% del salario giusta i combinati disposti di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP, 26 OPP2, 18 cpv. 2 e 4 Ripct. 2.12. Alle conclusioni che precedono non possono mutare le allegazioni dell'istituto convenuto, il quale pretende, a torto, che dal ROD del comune di _____ si debba dedurre un obbligo di versamento di salario al 100% per 720 giorni, ritenendo che “ la precisazione con cui si indica che il salario decade con il riconoscimento dell'eventuale rendita AI non è compatibile con le disposizioni del Regolamento di previdenza”. Ora, deve innanzitutto essere precisato che il tenore dell'art. 58 ROD è chiaro ed inequivocabile, nel senso che dispone senza ombra di dubbio che il diritto allo stipendio intero cessa al momento del riconoscimento di una rendita AI. Altrettanto chiaro è che la cessazione del diritto allo stipendio ha effetto a decorrere dalla data in cui il diritto alla prestazione AI viene riconosciuto, anche se il versamento della prestazione AI avviene con effetto retroattivo. Per quanto riguarda l'addotta incompatibilità di tale disposto comunale con il disciplinamento federale e cantonale, va ribadito innanzitutto che, come è stato ricordato al consid. 2.7, la normativa di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 26 OPP2 è una norma di

coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che l'eventuale pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal versamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (cfr. DTF 129 V 26 e riferimenti). Solo a precise, esplicite condizioni il pagamento del salario o di indennità giornaliera di malattia possono consentire un differimento delle prestazioni (cfr. consid. 2.7). Ora, tale normativa non sancisce alcun obbligo, per il datore di lavoro, di prevedere in caso di malattia il versamento del salario al dipendente per un determinato periodo di tempo, disciplinando questo che tutt'al più rientra nelle competenze del diritto del lavoro (cfr. l'art. 324a CO) rispettivamente, da un lato, dei contratti di lavoro, individuali o collettivi o normali di lavoro, dall'altro, delle norme di diritto che regolano i rapporti di impiego pubblici. La stessa intende per contro unicamente coordinare nel tempo le prestazioni assicurative e quelle salariali nel senso di impedire che in caso di inabilità al lavoro per malattia o infortunio il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava. In nessun modo si può quindi ritenere che l'art. 58 ROD sia in qualche modo incompatibile con la normativa federale LPP/OPP e quella cantonale, segnatamente con il Ripct. Al contrario: nella misura in cui il ROD del Comune di _____ prevede il pagamento del salario completo in caso di malattia, condizionandolo tuttavia al mancato riconoscimento di una rendita AI concomitante, lo stesso è conforme alla normativa applicabile e rispettoso dei diritti dei lavoratori. Laddove l'art. 19 cpv. 4 Ripct, riprendendo l'art. 26 LPP, stabilisce che il pagamento delle prestazioni viene differito " fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo " non comporta alcun obbligo per il datore di lavoro affiliato all'Istituto convenuto di prevedere il pagamento del salario completo al dipendente per due anni dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa, né del resto di sottoscrivere un'assicurazione di perdita di guadagno collettiva per i suoi dipendenti prevedente delle prestazioni durante 720 giorni, ma disciplina unicamente l'evenienza in cui, dato di principio il diritto ad una rendita di invalidità della previdenza professionale, l'assicurato è titolare di un diritto al salario pieno concomitante. In questo caso, allora, proprio per evitare, conformemente al menzionato fine di tale normativa, un arricchimento dell'assicurato, ossia che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive procuri entrate più elevate di quelle che percepiva lavorando (cfr. sopra consid. 2.7 e i riferimenti), il diritto ad una rendita d'invalidità della previdenza professionale può essere differito se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell'istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente e se il salario intero rispettivamente le indennità sostitutive, vengono versate effettivamente. In nessun modo tuttavia, né la LPP o la OPP2 né il Ripct prevedono un obbligo per il datore di lavoro di versare il salario o prestazioni sostitutive oltre a quanto previsto a livello di normativa del diritto del lavoro o di contratto di lavoro rispettivamente di normativa sul rapporto di impiego pubblico. Contrariamente a quanto sostiene l'Ipct non vi è quindi incompatibilità tra le norme del ROD e la normativa federale di cui alla LPP/OPP2 rispettivamente quella cantonale contenuta nel Ripct o la convenzione di affiliazione stipulata tra le parti. Non vi può pertanto essere, per quanto concerne il tema del contendere, nemmeno una questione di preminenza di una sull'altra. Nemmeno può essere seguito l'Ipct laddove ritiene che la norma del ROD in discussione sarebbe lesiva del principio dell'equità di trattamento dei dipendenti giacché metterebbe su un diverso piano l'assicurato che, come PI 1, viene privato del salario completo a motivo dell'attribuzione della rendita di invalidità dell'AI e quello che invece continua a percepirlo per due anni dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa

perché non ha formulato la domanda AI o la stessa gli è stata respinta. Il primo, al quale viene sospeso il versamento del salario al momento del riconoscimento della rendita AI e, quindi, della previdenza professionale, avrebbe in effetti introiti inferiori a quelli del secondo che continuerebbe a percepire il salario pieno per 720 giorni. Un simile costellazione innanzitutto appare quantomeno improbabile poiché al verificarsi di un'inabilità lavorativa di lunga durata la presentazione di una domanda di prestazioni AI appare un passo obbligato e, comunque, richiesta generalmente sia dal datore di lavoro sia dalla relativa assicurazione di perdita di guadagno. Anche la variante in cui la domanda AI venga respinta malgrado il perdurare di un'inabilità lavorativa se non è da escludere completamente è comunque un'eventualità che da sola non giustifica di ammettere un obbligo per il datore di lavoro di versare indiscriminatamente il salario pieno in caso di malattia per due anni. Come è stato esposto, il disciplinamento legale della previdenza professionale si limita infatti a prevedere una normativa di coordinamento laddove segnatamente, all'art. 26 LPP e 26 OPP2, fa riferimento alle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia versate in sostituzione del salario pieno dovuto in forza dell'art. 324a CO. Le stesse sono di regola stipulate per 720 giorni, ma possono anche essere concordate per un periodo più corto (in argomento cfr. anche Duc. op. cit., in SZS 1998 p. 434; Stauffer, op. cit. p.315). Né infine appare rilevante l'allegazione dell'Ipct per il quale vi sarebbe una contraddittorietà nel fatto che da un lato il comune attore chiede che la rendita della previdenza professionale venga versata dal 1. ottobre 2013 (momento a partire dal quale è stata attribuita la rendita AI) e dall'altro ha comunicato al dipendente il collocamento a riposo con effetto "solo" dal 1. aprile 2014. Ora, evidentemente il Comune non poteva collocare a riposo il proprio dipendente, a seguito di invalidità (art. 68 ROD), prima di aver ricevuto la decisione dell'Ufficio AI con la quale gli è stato riconosciuto lo statuto di invalido totale e con esso la rendita intera dal 1. ottobre 2013. Questo nulla toglie tuttavia al fatto che l'invalidità è stata riconosciuta retroattivamente dal 1. ottobre 2013, data dalla quale quindi, essendo versata la rendita dell'AI (e dovendo essere attribuita anche quella della LPP) il salario già versato non era dato, ragione per cui, del resto, la _____ ha proceduto al recupero delle indennità giornaliere versate, in sede di compensazione degli anticipi di fronte alla Cassa _____. Quanto infine ai richiami giurisprudenziali a sentenze di questa Corte che confermerebbero la tesi dell'istituto convenuto, questo Tribunale si limita a precisare che i casi menzionati non riguardavano fattispecie equiparabili a quella in esame. Se è vero infatti che in tali pronunce questa Corte ha confermato la legittimità del disciplinamento dell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prevedente la possibilità del differimento del pagamento della rendita di invalidità previdenziale conformemente dell'art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere (cfr. STCA 34.2008.49 del 15 dicembre 2008, 34.2003.4 del 1. aprile 2004; cfr. anche STCA 34.1998.30 del 19 novembre 1998, 34.2001.35 del 23 aprile 2002; cfr. anche CP 31/93 del 17 novembre 1994), tuttavia con le stesse il TCA non ha assolutamente sancito un obbligo del datore di lavoro di garantire una copertura in caso di inabilità lavorativa prevedente il pagamento del salario nella misura del 100% per due anni. Se è vero, come adduce l'Ipct in questa sede, che " il diritto al salario al 100% è un diritto preminente sulle prestazioni dell'istituto di previdenza e come tale non può essere revocato" (risposta p. 6), tuttavia tale principio vale evidentemente soltanto laddove il disciplinamento del rapporto di lavoro tra l'assicurato e il suo datore di lavoro rispettivamente gli accordi in essere tra il datore di lavoro e l'istituto previdenziale cui si è affiliato, contemplano un

simile pagamento del salario durante la malattia. Come dianzi detto, la facoltà del differimento presuppone che un simile diritto al salario (o alle indennità giornaliere) sia previsto e effettivamente attuato, come ha sottolineato la giurisprudenza. Il disciplinamento legale della previdenza professionale non prevede per contro alcun obbligo per il datore di lavoro affiliato di regolare in tal modo i propri rapporti contrattuali con i dipendenti. Ne consegue che a torto la Cassa convenuta pretende di poter differire il pagamento della rendita d'invalidità dovuta a PI 1. Dal 1. ottobre 2013, momento in cui è stata attribuita la rendita AI e conseguentemente è venuto meno il diritto allo stipendio pieno all'assicurato (ed è anche decaduto il versamento delle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia al datore di lavoro), l'Ipct è dunque tenuto a versare a PI 1 la rendita di invalidità della previdenza professionale, come richiesto in petizione. 2.13. Quanto all'obbligo del comune di _____ di versare i contributi previdenziali per PI 1 nel periodo dal 1. ottobre 2013 al 3 marzo 2015, come da fattura da parte dell'Ipct rispettivamente addebito tramite il conto corrente in essere tra il comune e l'istituto previdenziale (doc. 12), a ragione l'attore ne pretende la restituzione rispettivamente ne rifiuta il pagamento. Ammesso infatti, come detto, il diritto del Comune di _____ di sospendere il versamento del salario con effetto (retroattivo) al 1. ottobre 2013 in relazione alla concessione della rendita AI e, quindi, l'obbligo dell'Ipct di versare da tale data la rendita di invalidità, ne discende che nessun contributo può essere dovuto giacché l'obbligo assicurativo e contributivo presuppone non solo che il rapporto di lavoro non sia sciolto (art. 10 cpv. 2 LPP), ma in ogni modo il conseguimento di un salario che raggiunga il minimo assicurabile conformemente ai combinati disposti di cui all'art. 2, 7, 10 LPP e art. 5 e 7 Ripct. L'art. 7 cpv. 2 Ripct dispone espressamente che l'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, invalidità o per superstiti o quando il rapporto di impiego è sciolto per altri motivi. A far tempo dal 1. ottobre 2013, momento dal quale l'Ipct è tenuto, per quanto detto, a versare una rendita di invalidità a PI 1, l'obbligo contributivo di quest'ultimo, rispettivamente del suo datore di lavoro e qui attore, è quindi terminato, ragione per cui gli eventuali contributi previdenziali fatturati dall'Ipct vanno rimborsati. 2.14. Considerato quanto sopra, la petizione è accolta e, di conseguenza, l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare a PI 1 la rendita d'invalidità della previdenza professionale da erogare dal 1. ottobre 2013. Da tale data nessun contributo previdenziale è quindi più dovuto, rispettivamente eventuali contributi già prelevati vanno ribonificati al Comune di _____. 2.15. Per quel che riguarda l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo l'art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell'articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per quanto concerne invece il versamento di ripetibili le stesse non sono in concreto date considerato come il Comune di _____ non sia assistito da un legale (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.